

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 30 giugno 2018



ANAC

Italia Oggi 30/06/18 P. 30 Casellario online per gli appalti Francesco Cerisano 1

COPYRIGHT

Sole 24 Ore 30/06/18 P. 17 La direttiva sul copyright bilancia i diritti degli autori con la libertà di espressione Alessandro La Rosa 2

FORMAZIONE

Sole 24 Ore 30/06/18 P. 15 Formazione 4.0 agevolata solo se i costi sono certificati Giuseppe Carucci,
Barbara Zanardi 3

Regolamento Anac in Gazzetta Ufficiale. La Banca dati si articolerà in tre sezioni

Casellario online per gli appalti Con informazioni sugli operatori che partecipano alle gare

DI FRANCESCO CERISANO

Arriva il Casellario informatico dei contratti pubblici. Sarà gestito dall'Anac e conterrà le informazioni relative agli operatori economici che partecipano alle gare. La banca dati, prevista dal Codice degli appalti (dlgs n. 50/2016), si articolerà in tre sezioni, distinte in base al livello di accessibilità delle informazioni. A dettare le regole per l'istituzione del casellario è un regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato con delibera del 6 giugno e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno.

La prima sezione del casellario (sezione A) sarà l'unica ad accesso pubblico e conterrà i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle Soa alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime Soa.

La sezione A per gli operatori economici qualificati

conterrà le relative attestazioni di qualificazione con l'indicazione della data di rilascio e della data di scadenza di validità (triennale o quinquennale), oltre ai dati identificativi della Soa che ha rilasciato l'attestazione. La sezione A per le Soa conterrà invece i provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità presieduta da Raffaele Cantone alle Società organismi di attestazione.

La sezione B sarà ad accesso riservato alle stazioni appaltanti e alle Soa. Sarà accessibile anche agli operatori economici che potranno prendere visione della propria posizione previa presentazione di apposita istanza. Le informazioni riguardanti gli operatori spazieranno dalle informazioni sui provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto a quelle su eventuali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto, dalle dichiarazioni relative agli avvalimenti ai provvedimenti di interdizione a contrarre con le p.a., dai provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall'Anac alla perdita dei requisiti di qualificazione (se si tratta di un operatore economico qualificato).

Alla sezione C potrà invece accedere solo l'Anac che vi troverà i dati utili allo svolgi-

mento della propria attività di vigilanza e controllo. Tra le informazioni che confluiranno in questa sezione si segnalano: la cifra di affari in lavori realizzata nel decennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita, il costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, il costo degli ammortamenti ecc.

L'annotazione delle informazioni

Il regolamento Anac pubblicato in *G.U.* prevede un obbligo informativo a carico delle stazioni appaltanti che saranno tenute ad inviare all'Anac le informazioni concernenti l'esclusione dalle gare. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conoscenza o dall'accertamento. Decorso tale termine, l'Autorità anticorruzione avvierà il procedimento sanzionatorio a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo informativo. Entro 90

giorni dalla ricezione della segnalazione, il dirigente Anac preposto dovrà decidere se avviare il procedimento di annotazione sul Casellario o archiviare la segnalazione. A norma del Codice appalti (art. 80, comma 5 lettera 1 del dlgs 50/2016) nel Casellario dovranno anche essere indicati i dati degli operatori economici che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione), non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Tale circostanza dovrà emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e dovrà essere comunicata all'Anac dal procuratore della repubblica competente (unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia e ai dati identificativi dell'operatore economico).

© Riproduzione riservata



Raffaele Cantone



La direttiva sul copyright bilancia i diritti degli autori con la libertà di espressione

Alessandro La Rosa

Sorprende non poco chi, da osservatore tecnico dell'iter normativo della proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, in atto a Bruxelles, legge in questi giorni la messe di critiche sollevate (incomprendibilmente) da più parti.

Al contrario, va salutata con favore l'iniziativa del legislatore europeo che ha preso atto del fatto che l'evoluzione delle tecnologie digitali ha determinato l'affermarsi di nuovi modelli di business e che le piattaforme di condivisione di contenuti protetti, approfittando delle ambiguità di un corpo normativo ormai risalente (la direttiva e-commerce 2000/31/CE), hanno determinato una ingiustificata compressione dei diritti d'autore ed un forte indebolimento dei modelli di distribuzione off-line dei contenuti.

Tale sistema, negli anni, ha creato un evidentissimo disallineamento tra le due diverse tipologie di distribuzione lineare e non lineare, a tutto vantaggio degli operatori digitali, ed andando in direzione totalmente opposta all'esigenza di garantire quel level playing-field più volte richiamato dallo stesso legislatore europeo.

Lastampa ha riportato in toni allarmistici l'approvazione del testo proposto dall'europarlamentare Axel Voss.

Il diritto di libera manifestazione del pensiero: il testo parlamentare dell'articolo 13 prevede espressamente che l'implementazione delle misure tecniche richieste ai gestori di servizi di condivisione di contenuti per impedire la pubblicazione di opere di terzi debbano essere

«proporzionate» e tali da «garantire il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di utenti e titolari dei diritti». È poi richiesto agli Stati membri di far sì che tali piattaforme si dotino di sistemi che consentano agli utenti di rivendicare la liceità dei contenuti pubblicati, proprio per garantire l'operatività delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti autorali già previsti dalle norme vigenti: i «meme» non sono in pericolo.

La censura preventiva generalizzata: chi afferma l'esistenza di un tale pericolo o non conosce la norma o è in mala fede. In senso opposto, la proposta prevede che i contenuti che dovranno essere rimossi sono esclusivamente quelli che corrispondono ad opere protette dal diritto d'autore sulla base delle informazioni fornite dai titolari dei diritti. È quindi espressamente esclusa l'imposizione di obblighi di monitoraggio generalizzato su tutti i contenuti caricati in rete: il filtro sarà applicabile solo a casi specifici.

Il diritto all'informazione. La definizione dei servizi destinatari della proposta esclude espressamente le piattaforme che si propongono come enciclopedie online e che non operano per fini commerciali: nessun pericolo quindi per Wikipedia et similia.

La tassa sui link. Pura fantasia: l'articolo 11 della proposta espressamente esclude che il diritto ad una «fair and appropriate remuneration» degli editori per lo sfruttamento digitale delle loro opere si estenda alle utilizzazioni private non aventi fini commerciali come pure ai meri reindirizzamenti tramite l'uso di hyperlink.

Osservatorio Web Legalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Formazione 4.0 agevolata solo se i costi sono certificati

BONUS PER LO SVILUPPO

Il sostegno è concesso alle attività frutto di accordi conclusi con i sindacati

L'incentivo è riconosciuto in modo automatico. Termine al 31 dicembre 2018

Giuseppe Carucci
Barbara Zanardi

Le imprese che intendono usufruire del credito d'imposta per la formazione 4.0 dei propri dipendenti devono organizzarsi in fretta per soddisfare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dal decreto attuativo pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 22 giugno.

L'agevolazione

La legge di Bilancio 2018 attribuisce infatti a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato, un credito d'imposta nella misura del 40% del costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui si è occupato di attività di formazione nell'ambito delle tecnologie previste dal piano nazionale Industria 4.0 (ad esempio, big data e cyber security), a condizione che siano applicate negli ambiti vendita, marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 300mila euro in modo "automatico". L'impresa, dunque, matura il beneficio con il sostenimento delle spese ammesse all'agevolazione senza che sia necessario presentare un'istanza di accesso all'incentivo. Vediamo, quindi, quali sono le azioni da porre in essere per poter usufruire di questa agevolazione in scadenza al 31 dicembre 2018, con riferimento alla quale sono state messe in campo risorse per 250 milioni di euro.

Cosa fare per garantirsi il credito

La prima azione riguarda l'individuazione di un piano di formazione compatibile con l'ambito oggettivo previsto dalla norma, dei soggetti interni od esterni da incaricare, dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato - anche a tempo determinato - destinatari delle attività, del loro costo azienda nonché della possibile durata di queste attività formative. Con queste informazioni le imprese dovrebbero essere in grado di stimare il possibile beneficio: un'attività di formazione, ad esempio, in tema di robotica avanzata utilizzata nell'ambito delle tecniche di produzione, da erogare a 50 dipendenti per dieci giorni lavorativi con un costo azienda medio giornaliero di 200 euro, genererebbe un credito di 40mila euro.

Terminata la prima analisi di fattibilità, è necessario avviare le trattative con le organizzazioni sindacali. La legge di Bilancio, infatti, prevede come condizione che le attività di formazione negli ambiti richiamati debbano essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali mentre il decreto Mise/Mef ricorda che tali contratti devono essere depositati in via telematica presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Inoltre deve essere rilasciata a ciascun dipendente una dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa nella quale sia attestata l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione degli ambiti aziendali nei quali sono applicate le conoscenze e le competenze acquisite o consolidate.

Un altro passo necessario è ottenere la certificazione dei costi di formazione dal soggetto incaricato della revisione legale, o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali per le imprese non soggette a revisione. Tale certificazione va allegata al bilancio e deve attestare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili nonché la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Completa il quadro delle azioni da compiere per garantirsi l'agevolazione la redazione di una relazione, prevista dal decreto attuativo, che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione va predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor nel caso di formazione organizzata internamente oppure dal soggetto formatore nel caso in cui l'attività sia stata esternalizzata (a soggetti accreditati o ad Università). Sempre dal punto di vista documentale, l'impresa deve conservare anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Altri adempimenti attengono inoltre la compilazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Come funziona il bonus

Le indicazioni del decreto sull'ambito di applicazione

	LA LEGGE DI BILANCIO 2018	IL DECRETO MISE MEF
Ambito soggettivo	Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato	Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività
Ambito oggettivo	Attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti vendita, marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione (dettaglio all'allegato A alla legge di bilancio 2018), pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.	<ul style="list-style-type: none"> - Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. - L'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta. - Sono agevolabili anche i costi dei dipendenti (ordinariamente impiegati negli ambiti agevolati) che partecipano in veste di docente o tutor. In tal caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della RAL annua. - La formazione può essere organizzata internamente o esternamente da soggetti accreditati o università.
La misura dell'agevolazione	Credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione. Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000	Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

I NUMERI

250 milioni

A disposizione

La somma prevista per il credito d'imposta sulla formazione 4.0

300mila

Il massimo annuale

Il tetto di importo riconosciuto per l'agevolazione

40%

La percentuale

La misura del bonus sulle spese relative al costo del personale